

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
NORME GENERALI
SERVIZI E FORNITURE

Edizione del 21 settembre 2023

INDICE	
1. DEFINIZIONI E NORME GENERALI.....	4
1.1 Definizioni	4
1.2 ANAS S.p.A.	4
1.3 Rappresentanza di ANAS S.p.A.	4
1.4 Appaltatore/Fornitore	4
1.5 Responsabile del Contratto	4
1.6 Documenti contrattuali	5
1.7 DUVRI - PSC - POS	6
1.8 Servizio/Fornitura	6
1.9 Difformità tra documenti contrattuali	6
1.10 Osservanza di leggi, regolamenti e norme	7
1.11 Assicurazioni e Garanzie	7
1.12 Pretese di terzi e clausola di manleva	9
1.13 Uso di licenze, proprietà industriale, commerciale, brevetti e <i>copyright</i>	9
1.14 Obblighi di riservatezza	13
1.15 Variazioni	14
1.16 Modifiche del contratto in fase di esecuzione	16
1.17 Subappalto	18
1.18 Codice Etico e Modello Organizzativo	22
1.19 Variazioni della compagine societaria dell'Appaltatore/del Fornitore	23
1.20 Trattamento Dati Personali	23
2. ESECUZIONE DEL SERVIZIO/DELLA FORNITURA	24
2.0 Obblighi dell'Appaltatore/del Fornitore nell'espletamento/erogazione del Servizio/della Fornitura	24
2.1 Obblighi di Anas	24
2.2 Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio/della Fornitura	25
2.3 Spostamento dei termini contrattuali	26
2.4 Piano di Esecuzione del Servizio ICT/Programma Generale di Fornitura ICT	27
2.4.1 Progettazione affidata al Fornitore [<i>In caso di forniture</i>]	28
2.5 Imballo e trasporto delle Forniture	28
2.6 Ricevimento delle Forniture	29
2.6.4 Assistenza post-vendita delle Forniture	31

2.7 Verifica di conformità - Presa in carico del Servizio/Presenza in consegna della Fornitura	32
2.8 Archiviazione elaborati	32
2.8.1 Uso del sistema "Project Document Management"	32
2.9 Sorveglianza	33
2.10 Compiti della rappresentanza di Anas	33
2.11 Rappresentanza dell'Appaltatore/del Fornitore	34
2.12 Svolgimento delle attività	34
2.13 Sicurezza	35
2.14 Personale addetto alla prestazione	39
2.15 Soggezioni particolari	42
2.16 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività di Anas	43
2.17 Sospensione discrezionale del singolo servizio/della singola fornitura	43
3. PREZZI CONTRATTUALI	45
3.0 Condizioni ambientali	45
3.1 Remuneratività dei prezzi contrattuali	45
3.2 Revisione prezzi	47
3.3 Nuovi prezzi	47
3.4 Anticipazione	47
4. CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI/FORNITURE	49
4.0 Responsabilità e danni	49
4.1 Modalità di fatturazione e pagamento	51
4.2 Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari	52
4.3 Cauzioni	52
4.3.1 Garanzia in caso di Forniture	53
4.4 Cessione crediti	54
4.5 Riserve e controversie	54
4.6 Contestazioni	55
4.7 Imposte e tasse	56
5. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO	57
5.0 Risoluzione del Contratto	57
5.1 Procedimento di Risoluzione del Contratto	57
5.2 Recesso dal Contratto	58

1. DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 Definizioni

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire quanto segue.

1.2 ANAS S.p.A.

ANAS S.p.A. (nel seguito denominata "*Anas*" o *Stazione Appaltante*).

1.3 Rappresentanza di ANAS S.p.A.

Per "Rappresentanza di ANAS S.p.A." si intendono il Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP) ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche "*DEC*"), cui competono le funzioni di cui all'art. 2.10.

1.4 Appaltatore/Fornitore

Per "Appaltatore/Fornitore" si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella forma del Raggruppamento Temporaneo tra Imprese (RTI), di cui all'articolo 65 del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito: Codice), che, con la firma del Contratto di appalto/Accordo quadro, si impegna ad eseguire il servizio/erogare la fornitura.

1.5 Responsabile del Contratto

Il Responsabile del Contratto è il rappresentante dell'Appaltatore/Fornitore, designato all'atto dell'accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del/della servizio/fornitura.

[ove applicabile] Il *Service Manager* è Responsabile dell'erogazione dei servizi di gestione designato dall'Appaltatore per tutte le applicazioni oggetto del Contratto/Accordo Quadro.

Il *Service Manager* svolgerà una funzione di coordinamento del *Team*, costituirà il riferimento principale nei riguardi dei responsabili ANAS e parteciperà alle riunioni periodiche di verifica della qualità dei servizi.

Le prestazioni del *Service Manager* si ritengono comprese e compensate dall'importo previsto per l'insieme dei servizi oggetto del Contratto/Accordo Quadro.

il *Service Manager* è il Responsabile del Contratto che si interfacerà con ANAS per tutte le comunicazioni relative agli aspetti tecnici, logistici e amministrativi.

In relazione al presente affidamento, tale Responsabile garantirà, tra l'altro, la continuità, in caso di assenza, attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il

Responsabile ed il suo sostituto rivestiranno l'incarico di rappresentanti tecnici dell'Appaltatore/del Fornitore ed avranno i poteri decisionali per trattare e concordare con il Responsabile del Contratto di ANAS ogni azione tecnica inerente lo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico.

Il Responsabile dell'Appaltatore/del Fornitore si interfacerà direttamente con gli specialisti di ANAS per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività entro i termini e secondo le prescrizioni del CSA – Norme Tecniche.

Le prestazioni del Responsabile dell'Appaltatore/del Fornitore si ritengono comprese e compensate dall'importo previsto per l'insieme delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

1.6 Documenti contrattuali

Il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dei/delle servizi/forniture appaltati/e, comprende, di norma, i seguenti documenti, da produrre anche su supporto informatico, ancorché non materialmente uniti al medesimo.

- a) Contratto di appalto/Accordo Quadro di servizi/fornitura: il documento in cui sono precisati l'oggetto del Contratto di appalto/Accordo Quadro e le specifiche clausole che lo disciplinano sul piano economico ed amministrativo.
- b) Offerta economica e/o tecnica.
- c) Elenco dei prezzi: documento che contiene i prezzi unitari delle componenti oggetto del/della servizio/fornitura, le descrizioni, i codici di posizione e i prezzi delle singole prestazioni.
- d) Programma Cronologico (PC) nel quale sono riportati la data di inizio e il termine finale delle attività, nonché le varie scadenze cui è soggetto l'Appaltatore/il Fornitore nel corso del rapporto contrattuale, per tutta la durata del Contratto/Accordo Quadro.
- e) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di servizi/fornitura – Norme Generali: il presente documento contenente le condizioni generali che regolano il Contratto di appalto/Accordo Quadro di servizi/fornitura.
- f) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di servizi/fornitura – Norme Tecniche/Specifiche Tecniche/Capitolati Tecnici per singolo contratto applicativo (in caso di Accordo Quadro), contenente/i le caratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e di accettazione dei servizi/prodotti forniti.
- g) Polizza fidejussoria: il documento che garantisce Anas, in qualità di Stazione Appaltante, circa la buona esecuzione del/delle servizio/forniture appaltato/e.
- h) *[ove applicabile]* Polizza assicurativa: il documento che garantisce Anas, in qualità di Stazione Appaltante, circa il pagamento dei danni - diretti o indiretti - eventualmente

da corrispondere nei confronti dei terzi e/o di Anas stessa, derivanti dall'esecuzione/erogazione del servizio/della fornitura.

- i) *[ove applicabile]* Piano di sicurezza e coordinamento (in seguito, denominato "PSC").
- j) "Linee guida ai comportamenti ambientali Appalti di servizi e lavori diversi da manutenzione programmata e realizzazione di nuove opere".
- k) *[ove applicabile]* Documenti redatti dall'appaltatore in fase di esecuzione del contratto, come di seguito descritti (PED, POS, eventuali elaborati di perizia in variante, ecc.).

1.7 DUVRI - PSC - POS

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal RUP ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il PSC è il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal RUP ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

[ove applicabile] Il POS è il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Appaltatore/Fornitore ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. In relazione al particolare tipo di fornitura *in situ*, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice è chiamato a valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in riferimento al cantiere interessato.

1.8 Servizio/Fornitura

Con il termine "Servizio" si intende il complesso di attività, articolate ed organizzate, svolte dall'Appaltatore con proprio personale e, in generale, con mezzi e strumenti, il cui scopo può essere, anche contemporaneamente, fornire prodotti materiali (ad esempio documenti) o immateriali (ad esempio supporto ad attività di Anas), secondo requisiti, caratteristiche e tempistiche specifiche del Contratto/Accordo Quadro.

Per appalti di "Forniture" si intendono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

1.9 Difformità tra documenti contrattuali

Con riferimento ai documenti contrattuali menzionati nell'art. 1.6 si precisa che, in caso di difformità o incompatibilità tra taluni di essi, la prevalenza è determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati.

1.10 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore/Il Fornitore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di servizi/fornitura, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi/fornitura.

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di Anas coloro della cui opera si avvarrà l'Appaltatore/il Fornitore ai fini dell'espletamento/erogazione del/la servizio/fornitura ad esso affidato/a, intendendosi Anas del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra l'Appaltatore/il Fornitore medesimo e le persone anzidette.

Il Contratto/Accordo quadro deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Per tutta la durata del Contratto/Accordo quadro, inoltre, l'Appaltatore/il Fornitore deve garantire il permanere dei requisiti di idoneità/qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contratto/Accordo Quadro.

Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore/del Fornitore, dei requisiti e delle obbligazioni posti a carico dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima Anas alla risoluzione del Contratto/Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

1.11 Assicurazioni e Garanzie

1.11.1 Garanzia definitiva

Ai sensi di legge l'Appaltatore/il Fornitore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a fornire per la sottoscrizione del Contratto una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore/al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario ulteriore polizza o anche estensione della garanzia definitiva in merito agli adempimenti per l'attuazione delle migliori offerte in sede di gara.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso offerto sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, nel corso dell'esecuzione della prestazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore/al Fornitore. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante aggiudicatrice, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia è progressivamente svincolata a norma dell'art. 117, comma 8 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

1.11.2 Cauzione a garanzia della rata di saldo

Ai sensi dell'art. 117, comma 9 del Codice il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale, applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa.

1.11.3 Riduzione delle garanzie

La riduzione delle garanzie verrà operata ai sensi della normativa vigente in funzione ai certificati in possesso dell'Appaltatore/del Fornitore nelle quantificazioni definite dal Codice.

1.11.4 Responsabilità civile verso terzi e assicurazioni

(Applicabile a determinate tipologie di servizi e forniture: i.e. fornitura di barriere)

L'Appaltatore/Il Fornitore tiene indenne ANAS da ogni responsabilità per danni a persone, luoghi ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

L'Appaltatore/Il Fornitore assume altresì la responsabilità per i danni subiti da ANAS a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine l'Appaltatore/il Fornitore stipula una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'appalto avente validità dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso, qualora non sussistano motivate circostanze che impongano di assicurare un importo superiore. Il massimale per la responsabilità civile è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura decorre dalla data di consegna della fornitura e posa in opera e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dell'appalto risultante dal relativo certificato.

Nella documentazione di gara potranno essere previste eventuali ulteriori assicurazioni a garanzia dell'esatto adempimento di alcune tipologie di obbligazione offerte in sede di gara, come ad esempio la Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale per Servizi professionali.

1.12 Pretese di terzi e clausola di manleva

L'Appaltatore/Il Fornitore tiene indenne Anas da responsabilità per danni a persone e a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e contraenti nonché eventuali materiali o strumenti di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in relazione alla prestazione dell'affidamento e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

1.13 Uso di licenze, proprietà industriale, commerciale, brevetti e *copyright*

1.13.0 Uso di licenze

Qualora il/la Servizio/Fornitura sia espletato/a sulla base di una licenza, l'Appaltatore/il Fornitore si impegna a comunicare alla Rappresentanza di Anas le modalità del relativo utilizzo e ad utilizzarla secondo modalità tali da consentire l'esecuzione/erogazione del/la Servizio/Fornitura in forma equivalente a quella che eventualmente potrebbe essere messa in atto/costruita dalla Licenziante.

L'Appaltatore/Il Fornitore, a sue spese, è altresì obbligato ad ottenere le eventuali concessioni, licenze ed autorizzazioni necessarie all'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro e a darne prova alla Rappresentanza di Anas.

L'Appaltatore/Il Fornitore garantisce in ogni tempo Anas, in nome proprio e dei propri Subappaltatori, e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento/la realizzazione del/la servizio/fornitura nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro stesso.

L'Appaltatore/Il Fornitore si impegna, altresì, ad intervenire in ogni eventuale giudizio che venisse promosso nei confronti di Anas, salvo sempre il diritto di quest'ultima ad essere indennizzata dall'Appaltatore/dal Fornitore dei danni e delle spese che fosse stata costretta per tali motivi a sostenere.

1.13.1 Proprietà industriale e commerciale

L'Appaltatore/Il Fornitore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di selezione e realizzato in esecuzione del Contratto/Accordo quadro è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi.

L'Appaltatore/Il Fornitore dichiara e garantisce la piena ed esclusiva proprietà intellettuale di quanto offerto e realizzato in esecuzione del Contratto/Accordo quadro.

Gli eventuali elaborati forniti dall'Appaltatore/dal Fornitore e/o i documenti forniti in esecuzione del Contratto/Accordo Quadro e non coperti da alcun titolo di privativa intellettuale registrato si intendono trasferiti in proprietà ad Anas, la quale potrà utilizzarli e disporne per qualsiasi scopo, senza che l'Appaltatore/il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica, etc.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al/la Servizio/Fornitura non potranno essere né riprodotti né riutilizzati dall'Appaltatore/dal Fornitore, in tutto o in parte, per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta di Anas.

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, l'Appaltatore/il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o azione che terzi dichiarino di vantare su quanto realizzato in esecuzione del Contratto/Accordo quadro e, a tal fine, assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Appaltatore/il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante medesima, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Anas.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente l'Appaltatore/il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Stazione Appaltante riconosce all'Appaltatore/al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante medesima.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto

del Contratto/Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, previa detrazione di un equo compenso per l'avvenuto uso.

Anas si riserva, in ogni caso, il diritto, in pendenza delle azioni di cui sopra, di richiedere all'Appaltatore/al Fornitore di realizzare a propria cura e spese un servizio/prodotto che abbia caratteristiche analoghe a quello fornito o di acquisire, sempre a propria cura e spese, il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi, il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

1.13.2 Proprietà, *copyright*

Con l'accettazione del Contratto/Accordo quadro, l'Appaltatore/il Fornitore riconosce ed accetta che i prodotti *software* e/o informatici in genere ed altri elaborati analoghi, prodotti dall'esecutore e/o dai suoi ausiliari per Anas in esecuzione del Contratto/Accordo quadro e gli eventuali sviluppi degli stessi sono di esclusiva proprietà di Anas, senza bisogno di ulteriori formalità, e che quest'ultima ne potrà disporre liberamente e senza alcun vincolo, fermo restando il diritto dell'Appaltatore/del Fornitore ad esserne riconosciuto autore.

Il diritto di proprietà di Anas sui prodotti *software* e/o informatici in genere si intende esteso ai relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali e a qualunque documento o informazione, su qualunque supporto riportati, predisposti e consegnati dall'Appaltatore/dal Fornitore ad Anas nell'ambito dell'esecuzione/erogazione del/la servizio/fornitura.

E' fatto quindi divieto all'Appaltatore/al Fornitore di utilizzare, concedere in uso a terzi, vendere o concedere in licenza, a titolo oneroso o gratuito, quanto realizzato in esecuzione del Contratto/Accordo quadro.

L'Appaltatore/Il Fornitore potrà utilizzare a titolo gratuito i prodotti *software* trasferiti ad Anas ai soli fini dell'esecuzione del contratto, salvo che le Parti non si accordino diversamente.

In particolare, al di fuori dell'utilizzo dei summenzionati prodotti *software* e/o informatici in genere nell'ambito dell'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro, l'Appaltatore/il Fornitore si impegna a non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei prodotti *software*, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il preventivo consenso scritto di Anas. Gli stessi non potranno quindi essere commercializzati né utilizzati da parte di Terzi senza il previo consenso scritto di Anas, alla quale spetterebbero in tal caso le relative *royalties*, il cui importo dovrebbe essere determinato d'accordo con Anas stessa.

In ogni caso, l'Appaltatore/il Fornitore, laddove venisse a conoscenza di eventuali violazioni da parte di Terzi dei diritti di Anas sui prodotti *software* e/o informatici in genere, si impegna a darne tempestiva comunicazione ad Anas stessa ed a collaborare con quest'ultima a tutela dei suoi diritti.

Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro, l'Appaltatore/il Fornitore utilizzi prodotti *software* allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d'uso da parte di Terzi, l'Appaltatore/il Fornitore garantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti dall'Appaltatore/dal Fornitore con espressa autorizzazione del titolare alla cessione ovvero alla sublicenza, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per Anas e si impegna a fornire adeguata informativa a quest'ultima in merito alle garanzie previste nei relativi Contratti/Accordi Quadro.

L'Appaltatore/Il Fornitore si impegna in ogni caso a tenere Anas manlevata e indenne rispetto a qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi in relazione ai prodotti *software* e/o informatici in genere oggetto del Contratto/Accordo quadro. A tal fine, Anas comunicherà per iscritto all'Appaltatore/al Fornitore ogni eventuale azione promossa o pretesa avanzata nei confronti della stessa Anas.

Ferma restando la proprietà intellettuale, la Stazione Appaltante acquisisce il diritto di proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore/dal Fornitore in esecuzione del Contratto/Accordo quadro (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure *software* e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore/dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante potrà, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto/Accordo quadro non solo per le finalità specificate nel Bando di Gara, nel Contratto/Accordo quadro e nel presente Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali o nelle Specifiche Tecniche, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalità diverse, ivi incluso il diritto di concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e integrazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto/Accordo quadro che inerisce i termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della Stazione Appaltante.

I menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'Appaltatore/Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutti i codici sorgenti del *software* sviluppato in esecuzione del Contratto/Accordo quadro, indicando esplicitamente quali *software* di proprietà di Terzi sono stati eventualmente utilizzati. Tale consegna, che dovrà avvenire in occasione di tutte le emissioni di nuove versioni del *software* e, comunque, a seguito di esplicita richiesta della Stazione Appaltante, dovrà essere corredata dalla documentazione atta a rendere agevole la verifica e la gestione della configurazione e dovrà essere completata con una lettera nella quale il Contraente dichiara di aver consegnato tutti i codici sorgenti del *software* sviluppato alla data.

L'Appaltatore/Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Stazione Appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto/Accordo Quadro, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore/dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenuti, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne senza alcuna limitazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore/del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente il Contratto/Accordo Quadro ai sensi del paragrafo 5.0.

1.13.3 Brevetti

Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro, l'Appaltatore/il Fornitore sviluppi programmi e/o progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili, Anas potrà richiedere all'Appaltatore/al Fornitore, in alternativa:

- i. che l'Appaltatore/il Fornitore ceda a Anas, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi documentazione e informazione necessaria affinché Anas possa ottenere il relativo brevetto;
- ii. che l'Appaltatore/il Fornitore ottenga, in nome e per conto di Anas e a spese della stessa, il relativo brevetto.
- iii. che il Fornitore stesso prontamente richieda, a propria cura e spesa, il rilascio di un brevetto e tra-sferisca a Anas, a titolo gratuito ed in via esclusiva, il diritto di utilizzo dello stesso.

1.14 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore/il Fornitore, anche per conto dei suoi subappaltatori e subcontraenti ai sensi dell'art. 1381 del codice civile, è obbligato a mantenere la più assoluta riservatezza sul Contratto/Accordo Quadro e su tutti i documenti e i disegni riguardanti l'appalto e si impegna ad utilizzare gli stessi al solo ed esclusivo fine di effettuare le attività oggetto del Contratto/Accordo Quadro, astenendosi, salvo esplicito benestare di Anas, dal pubblicare o comunque diffondere e comunicare a terzi, in qualsivoglia forma, i predetti documenti o qualsivoglia altra informazione e dato di cui venga a conoscenza nell'ambito dell'espletamento dell'appalto medesimo.

L'Appaltatore/il Fornitore deve, inoltre, astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle prestazioni eseguite da lui stesso ovvero da suoi subappaltatori o subcontraenti ovvero da terzi per conto di Anas, salvo esplicito benestare di Anas stessa.

La violazione di tale obbligo legittima Anas alla risoluzione del Contratto/Accordo Quadro di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'Appaltatore/il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto/Accordo Quadro. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Anas e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di riservatezza sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto/Accordo Quadro e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore/Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e subcontraenti (ai sensi dell'art. 1381 del codice civile) e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Anas ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Anas. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto/Accordo Quadro medesimo, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Autorità.

1.15 Variazioni

1.15.0 Variazioni richieste da Anas

Con l'accettazione del Contratto/Accordo Quadro, l'Appaltatore/Fornitore s'impegna ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto/Accordo Quadro che verranno eventualmente richieste da Anas in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto/Accordo Quadro medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche nelle caratteristiche del servizio/della fornitura eccedenti il quinto dell'importo contrattuale, le eventuali differenze di prezzo e le relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto/Accordo Quadro.

A tal fine, Anas procede alla redazione di un atto aggiuntivo al Contratto/Accordo Quadro, che il RUP, tramite la Direzione Appalti e Acquisti o la Struttura Organizzativa che gestisce il contratto, provvederà a comunicare all'Appaltatore/al Fornitore.

Entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, l'Appaltatore/il Fornitore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del Contratto/Accordo Quadro e a quali condizioni. Nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, Anas comunica all'Appaltatore/al Fornitore le proprie determinazioni.

Qualora l'Appaltatore/il Fornitore non risponda alla comunicazione di ANAS, si intende manifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto/Accordo Quadro originario. Eventuali diminuzioni del Contratto/Accordo Quadro che incidano sulla consistenza economica del servizio/della fornitura entro il limite del - 20%, comunicate all'Appaltatore/al Fornitore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale, non potranno, in ogni caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell'Appaltatore/del Fornitore.

In ogni caso, la Rappresentanza di Anas può disporre modifiche di dettaglio che non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

1.15.1 Variazioni richieste dall'Appaltatore/dal Fornitore

L'Appaltatore/Il Fornitore non può, senza preventiva autorizzazione scritta di Anas, apportare alcuna variazione, di qualsiasi natura o entità, all'oggetto del Contratto/Accordo Quadro, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai documenti approvati da Anas in relazione al servizio/alla fornitura. Le variazioni non previamente autorizzate da Anas non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano comunque l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche e/o contrattuali e di rimettere in pristino la situazione originaria preesistente, con spese a carico dell'Appaltatore/del Fornitore.

Nessun compenso sarà in ogni caso dovuto da Anas all'Appaltatore/al Fornitore per le varianti al progetto originario che si rendessero eventualmente necessarie per soddisfare le prescrizioni tecniche della stessa Anas, indipendentemente dai costi, anche maggiori, che il Fornitore dovesse eventualmente sostenere.

Eventuali variazioni al Servizio/alla Fornitura conseguenti all'applicazione di norme di legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto/Accordo Quadro dovranno in ogni caso essere autorizzate da Anas e alle stesse si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 1.15.0.

Qualora l'Appaltatore/il Fornitore individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative diverse da quelle previamente stabilite, utilizzando altre tipologie di componenti ovvero modalità realizzative alternative, dovrà produrre una nuova documentazione da sottoporre all'approvazione di Anas che quindi potrà decidere di autorizzare o non autorizzare. Nel caso in

cui Anas autorizzi quanto proposto dall'Appaltatore/dal Fornitore, Anas potrà stabilire o richiedere nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a completa cura e spesa dell'Appaltatore/del Fornitore.

1.16 Modifiche del contratto in fase di esecuzione

In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti le seguenti clausole sono specificate nella documentazione di gara per ciascuno di essi.

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante ha la facoltà di riservarsi, indicandolo nel bando di gara e nei documenti di gara, di prorogare il contratto, con uno o più atti unilaterali, per una durata massima da indicare nella documentazione di gara ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto/accordo quadro o, in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, nell'ipotesi in cui alla scadenza dello stesso non sia esaurito l'importo massimo stabilito e fino al raggiungimento del medesimo. La documentazione di gara indica l'importo stimato di tale opzione, al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore/al Fornitore prima della scadenza del contratto/accordo quadro entro il termine previsto dalla documentazione di gara.

In casi eccezionali, il contratto/l'accordo quadro in corso di esecuzione può essere prorogato all'Appaltatore/al Fornitore uscente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore/Fornitore se si verificano le condizioni indicate dalla normativa vigente. In tal caso, l'Appaltatore/il Fornitore originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto/accordo quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto/accordo quadro.

Opzione di rinnovo del contratto: la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto/accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata indicata nei documenti di gara e comunque non superiore a quella del contratto/accordo quadro iniziale, per un importo indicato nei documenti di gara, al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore/al Fornitore prima della scadenza del contratto/accordo quadro entro il termine previsto dalla documentazione di gara.

Opzione di importo: la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estendere l'importo, con uno o più atti unilaterali, agli stessi patti e condizioni del contratto, indicando nella documentazione di gara l'ulteriore importo massimo, al netto di IVA.

Le opzioni di proroga e di importo possono essere esercitate sia congiuntamente che disgiuntamente, sulla base dell'esigenza occorrente di volta in volta valutata dalla Stazione Appaltante.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto/accordo quadro, la stazione appaltante

può imporre all'Appaltatore/al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore/il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto/accordo quadro.

Modifiche del contratto: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto/l'accordo quadro in corso di esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo appaltatore/fornitore nei casi previsti dalla normativa vigente.

Clausola di rinegoziazione: ai sensi dell'art. 9 del Codice, ANAS S.p.A., tenuto conto della particolarità e specificità delle prestazioni oggetto dell'appalto, stabilisce nei documenti di gara le modalità di rinegoziazione delle parti del contratto/dell'accordo quadro specificate nella *lex specialis* al verificarsi delle condizioni ivi indicate nei documenti di gara.

Clausola di mantenimento dell'equilibrio contrattuale

Ai sensi dell'art. 9 del Codice fermo quanto previsto dal Contratto/Accordo Quadro in materia di revisione dei prezzi e in materia di modifiche del contratto/accordo quadro, in caso di eventi straordinari e imprevedibili intervenuti in corso di esecuzione del Contratto/Accordo Quadro, la parte pregiudicata dagli stessi che non abbia volontariamente, mediante la sottoscrizione del contratto/dell'accordo quadro, assunto i relativi rischi, può domandare all'altra parte la rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali al fine di ripristinare l'originario equilibrio del Contratto/Accordo Quadro.

Il nuovo accordo può riguardare, fra gli altri, uno o più dei seguenti elementi: il corrispettivo, la durata, le modalità esecutive.

È inammissibile la domanda di rinegoziazione promossa dall'Appaltatore/dal Fornitore la cui finalità sia quella di ristabilire l'equilibrio contrattuale rispetto ad un'offerta economica che, liberamente presentata in base a proprie valutazioni, si sia concretamente rivelata non sostenibile in seguito al verificarsi di eventi diversi da quelli richiamati nel precedente capoverso.

Non rappresentano sopravvenienze in grado di alterare in maniera rilevante l'originario equilibrio del Contratto/Accordo Quadro gli eventi riconducibili alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato. In particolare, qualora la domanda di rinegoziazione sia promossa dall'Appaltatore/dal Fornitore, l'equilibrio contrattuale, ai soli fini dell'applicazione della presente clausola, non si considera alterato quando gli eventi straordinari e imprevedibili di cui al richiamato capoverso 1 determinano uno scostamento percentuale in diminuzione rispetto all'importo aggiornato dell'appalto, inferiore o uguale al 10%, al lordo del riconoscimento di somme a titolo di revisione prezzi. Se gli eventi sopravvenuti elencati al primo capoverso concorrono con altre cause, ai fini di cui al precedente periodo non si deve tener conto degli effetti di queste ultime sull'equilibrio contrattuale.

La rinegoziazione, se riguarda il corrispettivo, può essere accordata solo per quella differenza che eccede la percentuale di cui al precedente capoverso ed esclusivamente nei limiti delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento alle voci

imprevisti e accantonamenti, nonché delle economie risultanti da ribasso d'asta, nella misura risultante al momento della proposizione dell'istanza di rinegoziazione.

La domanda di rinegoziazione indica gli specifici presupposti del disequilibrio e contiene altresì tutta la documentazione atta a dimostrare (i) lo scostamento percentuale in misura superiore a quella indicata al precedente capoverso 4 e (ii) e le cause che lo hanno determinato.

La domanda di rinegoziazione non sospende l'esecuzione del Contratto/dell'Accordo Quadro e deve essere inviata all'altra parte a mezzo PEC senza ritardo rispetto all'evento che ha alterato l'equilibrio contrattuale. Pertanto, la proposizione dell'istanza non può mai legittimare l'interruzione o la sospensione delle prestazioni contrattuali.

Valutata l'istanza di rinegoziazione, entro un numero di giorni dal ricevimento stabilito nella documentazione di gara, il destinatario della richiesta comunica la sussistenza o meno dei presupposti per dar seguito alla rinegoziazione, comunque nei limiti economici di cui al precedente comma 5. Il mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni di riequilibrio, sia nel caso in cui la parte destinataria dell'istanza di rinegoziazione non intenda dargli seguito, che nel caso in cui le parti non addividano a un accordo entro un numero di giorni dal ricevimento dell'istanza stabilito nella documentazione di gara, non legittima in alcun caso l'interruzione o la sospensione dell'esecuzione contrattuale. Per qualunque ipotesi di mancato accordo, restano nella disponibilità delle Parti i rimedi ordinariamente previsti dal Contratto, dal Codice per quanto applicabile al Contratto, nonché dall'art. 1467 cc e dalle norme del Codice Civile, ad eccezione di quelle non applicabili in base alla legge o alle disposizioni contrattuali.

Al contrario, in caso di raggiungimento dell'accordo, le nuove condizioni di equilibrio contrattuale vengono formalizzate dalle Parti nel contesto di un Atto Integrativo e Modificativo. L'accordo eventualmente raggiunto tra le Parti sulla rinegoziazione delle condizioni contrattuali deve comprendere, come espressione del principio di buona fede, anche l'integrale rinuncia dell'Appaltatore/del Fornitore alle eventuali riserve iscritte in corso di esecuzione in dipendenza delle sopravvenienze elencate nel precedente primo capoverso. In mancanza di tale rinuncia non potrà ritenersi raggiunto l'accordo sulla rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione deve essere condotta dalle Parti secondo i principi di correttezza e buona fede e deve concludersi entro il termine di cui al precedente capoverso 7, prorogabile per una sola volta da parte del destinatario dell'istanza per un corrispondente periodo di tempo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 9 del Codice.

1.17 Subappalto

Qualora l'Appaltatore/il Fornitore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall'art. 119 del Codice, l'esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni con-

trattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 119, commi 5 e 16 del Codice, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto/Accordo Quadro di appalto.

Al momento del deposito del Contratto di subappalto, l'Appaltatore/il Fornitore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l'eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di micro, piccola o media impresa.

Il deposito del Contratto di subappalto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto.

Anas provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.. A tal fine, sarà cura dell'Appaltatore/del Fornitore inviare alla Rappresentanza di Anas, copia conforme all'originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto.

Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e nella Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle *white list* o nell'anagrafe antimafia.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del citato D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., l'affidamento in subappalto o in cottimo nonché l'attivazione di sub-contratti restano vietati, a prescindere dall'importo dei servizi, qualora per l'impresa subappaltatrice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 91 comma 6 dello stesso D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii..

Anas si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta di subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla Rappresentanza di Anas, al fine di consentire l'accesso al subappaltatore al sito Anas, per lo svolgimento del servizio. Anas si riserva la facoltà di prorogare tale termine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Anas, tuttavia, ha sempre la facoltà di rimuovere l'autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l'esistenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 devono essere indicate le prestazioni che non possono essere subappaltate ulteriormente (c.d. subappalto a cascata) per motivi previsti dal medesimo comma.

Nel caso in cui l'Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti,

a sua volta, le prestazioni affidate che secondo la previsione contenuta nella *lex specialis* di gara non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, Anas può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto/Accordo Quadro a norma dell'art. 5.0, costituendo tale fattispecie grave inadempimento agli obblighi contrattuali dell'Appaltatore/del Fornitore.

1.17.1 Responsabilità dell'Appaltatore/del Fornitore per il subappalto

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore/Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo il caso in cui il subcontraente sia una microimpresa o piccola impresa o nell'ipotesi in cui vi sia richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consenta.

L'Appaltatore/Il Fornitore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Anas acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'Appaltatore/al Fornitore e a tutti i subappaltatori, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto.

L'appaltatore/Il Fornitore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 dell'art. 119 del Codice.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore/del Fornitore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto/dell'Accordo Quadro, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore/il Fornitore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro detto termine, Anas provvederà al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore/al Fornitore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Ai sensi del medesimo art. 11 comma 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto/accordo quadro, Anas provvederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 %. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Anas del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

L'Appaltatore/Il Fornitore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Qualora, durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento, Anas accerti che l'Appaltatore/il Fornitore risulti inadempiente con riferimento alle attività affidate in subappalto, l'Appaltatore/il Fornitore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, deve porre in essere quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del relativo subappalto e l'allontanamento dal luogo dell'esecuzione dell'attività del Subappaltatore medesimo.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore/del Fornitore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per Anas e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni da Anas subiti e non dà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere da Anas indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

L'affidamento delle attività da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

1.17.2 Responsabilità del Subappaltatore per i subappalti

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto/accordo quadro e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni/prestazioni prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

1.17.3 Pagamento dei subappaltatori

Anas provvede, di regola, al pagamento dell'importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto direttamente nei confronti dell'Appaltatore/del Fornitore che, a tal fine, è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore/il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, Anas si riserva il diritto di sospendere il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore/del Fornitore.

In deroga a quanto sopra, Anas procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e/o al subfornitore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite qualora:

- a) in sede di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore/il Fornitore dimostri che il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. o dell'All. I.1 del Codice;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore/del Fornitore;
- c) su richiesta del subappaltatore solo nel caso in cui la natura del contratto lo consenta.

Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore/il Fornitore comunica alla stazione appaltante le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico economici da cui risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subcontraente.

In ogni caso, il pagamento diretto del subappaltatore o del subcontraente non potrà avvenire prima della maturazione del diritto dell'Appaltatore/del Fornitore al pagamento della fattura ai sensi dell'art. 4.1 in cui siano ricomprese le prestazioni del subcontratto.

In applicazione della Legge sulla tracciabilità dei Flussi finanziari, l'Appaltatore/il Fornitore dovrà indicare a Anas i conti correnti dedicati da parte del subappaltatore ed il nominativo del personale preposto alla gestione dello stesso.

1.18 Codice Etico e Modello Organizzativo

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto di appalto/Accordo Quadro, l'Appaltatore/il Fornitore deve uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in vigore presso "ANAS S.p.A." e disponibile in rete sul sito <http://www.stradeanas.it> nell'apposita sezione "Governance e Trasparenza - documenti societari".

L'Appaltatore/il Fornitore è altresì consapevole che ANAS S.p.A. ha adottato un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, ed in tale ambito è stato adottato il *Framework* Unico costituito dalle Linee di indirizzo sulla Politica Anticorruzione di ANAS S.p.A., dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D.lgs. n. 231/2001 e dalle Misure integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001, consultabili nell'apposita sezione "Governance e Trasparenza - documenti societari" del sito www.stradeanas.it, con l'obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia che all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione e i reati societari dando così volontaria attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 190/2012.

1.19 Variazioni della compagine societaria dell'Appaltatore/del Fornitore

L'Appaltatore/Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente ad Anas eventuali variazioni, che intervengano durante la validità del Contratto/Accordo quadro, nella composizione societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali società controllanti), nonché in ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto/Accordo quadro.

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto/Accordo Quadro.

1.20 Trattamento Dati Personali

Anas si impegna a trattare i dati personali, nell'ambito e per le finalità connesse alle attività di selezione degli Operatori Economici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.).

In particolare, Anas si impegna a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

L'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 viene assolto mediante pubblicazione nella sezione Privacy del sito istituzionale www.stradeanas.it.

1.20.1 Protezione dei dati personali

L'appaltatore/Il Fornitore che, nell'ambito delle prestazioni oggetto del contratto di appalto/Accordo Quadro, effettua un trattamento di dati personali in qualità di Responsabile del trattamento (per conto di Anas) o in qualità di Contitolare (congiuntamente ad Anas) stipula, ai sensi degli artt. 26 e 28 del GDPR, un Accordo di *Data Protection* con Anas nel quale sono disciplinati gli obblighi delle parti rispetto alle finalità del trattamento e alla protezione dei dati personali.

Le parti si danno atto che, nel caso in cui la stipula e l'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro comportino un trattamento di dati personali di propri dipendenti/collaboratori, tali dati sono trattati da ciascuna parte per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro stesso.

2. ESECUZIONE DEL SERVIZIO/DELLA FORNITURA

2.0 Obblighi dell'Appaltatore/del Fornitore nell'espletamento/erogazione del Servizio/della Fornitura

Il Servizio/la Fornitura deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle prescrizioni stabilite dalle competenti Autorità nazionali, vigenti alla data dell'espletamento del servizio medesimo/all'atto della consegna della Fornitura stessa ad Anas.

L'Appaltatore/Il Fornitore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e/o licenze necessarie per l'espletamento/l'erogazione del Servizio/della Fornitura, ad eccezione di quelli che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante, per l'ottenimento dei quali l'Appaltatore/il Fornitore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione.

[Nel caso di forniture] La Fornitura sarà consegnata dal Fornitore ad Anas pronta per il normale funzionamento commerciale.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti l'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro devono intendersi a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore/del Fornitore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico di Anas; resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore/del Fornitore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgimento del Servizio/alla realizzazione della Fornitura (progettazione, realizzazione e verifica di conformità) saranno effettuate dall'Appaltatore/dal Fornitore, con proprie risorse e mezzi, salva la possibilità di acquistare presso terzi le materie prime, i materiali di serie, le eventuali apparecchiature, prodotti *hardware*, licenze di prodotti *software* necessari all'espletamento del Servizio/della Fornitura nonché i mezzi di trasporto e sollevamento.

A tal fine, l'Appaltatore/il Fornitore deve dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio strumentazione, *software*, materiale di consumo) per l'esecuzione del Servizio/per la realizzazione della Fornitura; il materiale utilizzato dall'Appaltatore/dal Fornitore dovrà essere tenuto in buono stato di efficienza e non costituire fonte di pericolo per l'ambiente di lavoro.

L'Appaltatore/Il Fornitore adempirà al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e assumendosi il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. 10.09.2003, n. 276 e ss.mm.ii..

2.1 Obblighi di Anas

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal presente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.

In particolare, Anas provvede alla nomina dei soggetti che seguiranno l'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro. La direzione di tale esecuzione è affidata al RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, secondo i rispettivi compiti stabiliti al successivo punto 2.10, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2.2 Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio/della Fornitura

Il Programma cronologico allegato al Contratto/Accordo Quadro stabilisce, per ogni fase del Servizio, le date di espletamento del medesimo/le date di consegna della fornitura.

Il Programma cronologico del Servizio/della Fornitura (o dell'insieme dei servizi/delle forniture che costituiscono l'oggetto del Contratto/Accordo quadro) è elaborato sulla base di quanto stabilito nelle Specifiche Tecniche, considerando che possono essere richiesti servizi/forniture con caratteristiche diverse che non sempre hanno una medesima modalità di svolgimento.

Il Programma cronologico approvato da Anas ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l'Appaltatore/il Fornitore al rispetto di tutti i termini e scadenze temporali in esso indicati e connessi al raggiungimento di specifici risultati.

Nel concordare termini e scadenze, l'Appaltatore/il Fornitore ha tenuto debitamente in conto tutte le alee connesse con l'esecuzione del Contratto/Accordo quadro ed in particolare di quelle relative alle condizioni ambientali e alla eventuale necessità di coordinamento con altri fornitori e/o appaltatori e con le strutture di Anas.

In caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel Programma cronologico approvati dalla Rappresentanza di Anas trova applicazione quanto previsto nel successivo art. 2.3.

Ove per effetto delle variazioni di cui all'art. 1.19 si determinino variazioni nell'entità di alcuni servizi/forniture, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario e previa specifica autorizzazione di Anas, congruamente differiti.

A tale Programma cronologico deve conformarsi il Programma cronologico di esecuzione facente parte del Piano e Programma Generale di Fornitura (PPGF).

Nel Programma cronologico allegato al Contratto/Accordo Quadro sono esplicitati i seguenti termini contrattuali, il cui significato è di seguito precisato:

- *Inizio Programma Cronologico (IPC)*: coincidente con la data di stipula del Contratto/Accordo Quadro o, nei casi ove ricorra, con la Data di consegna anticipata delle attività;

- *Presenza in Carico del Servizio (PCS)*, per ogni singolo servizio attivato: coincidente con il momento in cui l'Appaltatore può effettivamente avviare l'erogazione dello specifico servizio, a valle delle eventuali attività di presa in carico avviate subito dopo l'IPC.

[In caso di appalto di Forniture]

- *Termine di Consegna Piano e Programma Generale di Fornitura (CPG)*: data entro la quale il Fornitore deve consegnare a Anas il Piano e Programma Generale della Fornitura.
- *Termine di Completamento delle Specifiche Dettagliate di Progetto della Fornitura (UIS)*: data entro la quale il Fornitore deve consegnare a Anas le Specifiche Dettagliate di Progetto della Fornitura, complete di tutti gli elaborati stabiliti nelle Prescrizioni Tecniche.
- *Termine di Ultimazione (TU)*: data in cui la Fornitura installata si intende pronta per il funzionamento commerciale e definitivamente presa in consegna da Anas. Entro tale data dovranno pertanto:
 - ✓ essere messe a punto e completate con esito positivo le prove di disponibilità previste;
 - ✓ essere consegnata tutta la documentazione richiesta dalle Specifiche Tecniche;
 - ✓ essere stata svolta la procedura di accettazione della Fornitura.

Il Piano cronologico può prevedere scadenze diverse e specifiche in relazione ai/alle singoli/e servizi/forniture oggetto del Contratto/dell'Accordo Quadro.

Tutti i suddetti termini dovranno essere accertati da appositi Verbali debitamente sottoscritti dalle Parti, con l'esplicita indicazione della conclusione di tutte le attività/fasi previste, della consegna di tutti i prodotti, l'eventuale trasferimento di conoscenze e l'esito finale; inoltre dovranno essere dettagliati gli eventuali ritardi rispetto ai termini contrattualmente previsti, intermedi e finali, nonché le eventuali anomalie relative al non soddisfacimento di requisiti (prestazionali, di qualità, ecc.) previsti nella Specifica tecnica/CSA Norme Tecniche ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel successivo articolo 2.3.

A tale Programma cronologico deve conformarsi il Piano di Esecuzione del Servizio/il Programma cronologico di esecuzione facente parte del Piano e Programma Generale di Fornitura (PPGF).

2.3 Spostamento dei termini contrattuali

Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione di un Servizio/della Fornitura, determinati da una o più cause non imputabili all'Appaltatore/al Fornitore, di seguito elencate, l'Appaltatore/Il Fornitore ha il diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del/la servizio/fornitura interessato/a per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata dell'evento che ha determinato detta interruzione o ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi:

- a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamità naturali, ecc., mentre a questa fattispecie non sono assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti;
- b) opere ed attività che, pur non rientrando nell'oggetto del Contratto/Accordo quadro, sono strumentali all'esecuzione del/la servizio/fornitura e si trovino in uno stato di avanzamento tale da non consentire all'Appaltatore/al Fornitore l'inizio delle attività alla data prevista nel Programma Cronologico;
- c) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto/Accordo quadro.

L'Appaltatore/Il Fornitore è tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza di Anas, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro 10 (dieci) giorni dall'evento impeditivo ovvero, se diversa, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e comunque con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale.

Accertato il diritto dell'Appaltatore/del Fornitore alla proroga, la Rappresentanza di Anas definirà – entro un termine di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attività, e comunque non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di proroga - un nuovo termine contrattuale, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto dal Contratto, richiedendo in ogni caso all'Appaltatore/al Fornitore la ripianificazione e l'emissione del Programma Cronologico delle attività che sarà verificato dalla Rappresentanza di Anas e, se ritenuto congruo, approvato.

In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi, Anas ha la facoltà di modificare le date di scadenza dei termini contrattuali previste nel Programma Cronologico richiedendone la ripianificazione.

Non sono consentiti anticipi sull'espletamento del Servizio/di consegna rispetto ai termini contrattuali, se non espressamente concordati con Anas o da quest'ultima richiesti per iscritto. In particolare, l'esecuzione anticipata del Servizio/la consegna anticipata della Fornitura potrà avvenire solo su esplicita autorizzazione scritta della Rappresentanza di Anas.

2.4 Piano di Esecuzione del Servizio ICT/Programma Generale di Fornitura ICT

In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nella Specifica Tecnica, l'Appaltatore deve predisporre il Piano di Esecuzione del Servizio che costituisce il riferimento per le modalità di esecuzione del Servizio medesimo.

[In caso di forniture] Il Fornitore deve predisporre il "Piano e Programma Generale di Fornitura", compresi gli eventuali allegati, da inoltrare ad Anas.

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attività, con l'indicazione del corrispondente Programma Cronologico di esecuzione, nel rispetto dei Termini Contrattuali stabiliti nel Programma Cronologico di cui al Contratto/Accordo Quadro e, in particolare, dei tempi previsti per le eventuali prestazioni in sito. Nel caso in cui il contratto riguardi l'adeguamento di un impianto in esercizio, il Programma Cronologico dovrà anche

tenere conto delle esigenze di continuità del servizio, secondo quanto richiesto dalla documentazione tecnica di riferimento.

In particolare, il Piano dovrà sviluppare contenuti diversi in base al grado di definizione dei servizi, approfondendo maggiormente gli aspetti metodologici per i servizi che hanno un grado di approfondimento minore, o sviluppare invece maggiormente gli aspetti operativi qualora il piano sia relativo ad un servizio le cui caratteristiche e requisiti siano già completamente individuati e siano riportati in Specifica Tecnica.

Il Piano di Esecuzione del Servizio sarà oggetto di revisione e di aggiornamento per tutta la durata di esecuzione del Servizio.

[In caso di forniture] Il Fornitore si impegna a tenere costantemente aggiornato il Piano e Programma Generale di Fornitura e ad informare Anas in occasione di ogni aggiornamento intervenuto.

2.4.1 Progettazione affidata al Fornitore *[In caso di forniture]*

Il Fornitore deve eseguire, sulla base della documentazione tecnica fornita da Anas, la progettazione della Fornitura, nonché delle eventuali opzioni e varianti richieste da Anas in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel relativo contratto/accordo quadro.

La progettazione affidata al Fornitore deve essere eseguita nel rispetto:

- o delle prescrizioni di Anas;
- o delle norme di legge applicabili al momento del perfezionamento del contratto/dell'accordo quadro;
- o delle forme e dimensioni stabilite da Anas come vincolanti.

In ogni caso la progettazione deve essere eseguita a regola d'arte, con la perizia, la prudenza e la diligenza professionale normalmente richieste in relazione alla natura dell'attività prestata. Il Fornitore, pertanto, si impegna espressamente ad acquisire le necessarie conoscenze e competenze prima di procedere all'esecuzione del progetto, in modo tale da garantire che la Fornitura abbia tutti i requisiti di sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta rispondenza allo scopo cui è destinata.

2.5 Imballo e trasporto delle Forniture

Nel caso in cui l'oggetto del Contratto preveda anche la fornitura di prodotti, l'Appaltatore/il Fornitore deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilità, l'imballaggio, l'approntamento al trasporto, il carico, il trasporto dalla fabbrica al luogo di destinazione, lo scarico e la movimentazione di quanto fa parte della Fornitura, nonché la conservazione e la custodia della stessa.

Per consentire l'identificazione del materiale oggetto della Fornitura, sarà resa disponibile, all'interno e all'esterno dell'imballaggio, copia del documento con l'elenco di quanto contenuto nell'imballaggio stesso.

Le modalità di assemblaggio dei materiali per il trasporto saranno definite dall'Appaltatore/dal Fornitore tenendo conto della situazione logistica dello specifico impianto cui sono destinati (accessibilità, viabilità, condizioni atmosferiche, ecc.). L'eventuale sub-fornitore commissionato dall'Appaltatore/dal Fornitore per il trasporto deve essere adeguatamente informato della situazione logistica dello specifico impianto cui sono destinati (accessibilità, viabilità, condizioni atmosferiche, ecc.).

Il DUVRI o il PSC, laddove allegato al Contratto di appalto/Accordo Quadro, dovrà essere consegnato materialmente dall'Appaltatore/dal Fornitore al sub contraente trasportatore, assicurandosi che le informazioni ivi contenute vengano da quest'ultimo adeguatamente rispettate nella fase di consegna e scarico della Fornitura. Anas si riserva la facoltà di non accettare la Fornitura nel caso in cui rilevi che il sub contraente trasportatore non sia stato informato dei contenuti del DUVRI o del PSC.

L'Appaltatore/Il Fornitore garantisce che i trasportatori dallo stesso scelti osservino tutte le norme di legge e/o regolamentari vigenti ed applicabili e, in particolare, il Codice della Strada, i Regolamenti regionali, provinciali, comunali, autostradali e ferroviari.

2.6 Ricevimento delle Forniture

2.6.0 Consegna

L'Appaltatore/Il Fornitore è obbligato a consegnare l'intera Fornitura, unitamente agli eventuali accessori, nel luogo e nei termini indicati nel Contratto/Accordo Quadro. Non sono ammesse le consegne frazionate, senza previa autorizzazione scritta di Anas.

Se non diversamente disposto nel Contratto/Accordo Quadro, la Fornitura s'intende resa franco destino, con le attività di scarico a cura e spesa dell'Appaltatore/del Fornitore, che ne risponde in modo pieno ed esclusivo.

Le consegne dovranno essere eseguite durante il normale orario di lavoro osservato dal personale di Anas, dando al destinatario un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi.

In caso di Fornitura proveniente da un Paese non appartenente all'Unione Europea, l'Appaltatore/il Fornitore avrà l'obbligo, prima della spedizione, di trasmettere alla Rappresentanza di Anas, le generalità ed il recapito telefonico dello spedizioniere, il quale dovrà contattare la suddetta Rappresentanza in tempo utile per gli adempimenti di propria competenza.

2.6.1 Verifica di conformità e accettazione della Fornitura

La Fornitura si intende definitivamente accettata solo dopo che abbia superato con esito positivo la verifica di conformità compiuta da Anas sulla quantità e qualità della Fornitura nonché sulla sua rispondenza alle prescrizioni tecniche di Anas e, più in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto/Accordo Quadro e i suoi allegati, ferme restando le garanzie del Fornitore.

L'accettazione della Fornitura sarà normalmente effettuata sulla base dei seguenti controlli, fermo restando che nella Specifica Tecnica possono essere specificati altri controlli in sostituzione o integrazione:

- esito favorevole della verifica di conformità, svolta secondo quanto previsto dalla normativa specifica e quanto ulteriormente indicato nella Specifica Tecnica e secondo quanto concordato nel Piano Generale di Fornitura;
- corrispondenza della Fornitura a quanto indicato nelle bolle di consegna/accompagnamento, per ciò che riguarda quantità, codici, documentazione allegata (manuali, certificazioni, ecc.), e in particolare ai fini della conformità a quanto fissato contrattualmente e dalla vigente norma in materia;
- verifica del possesso, ove presente, della Marcatura CE, con presentazione ed evidenza a cura del fornitore, del relativo Certificato o Dichiarazione di Conformità alle specifiche norme europee;
- assenza di eventuali danneggiamenti e/o imperfezioni esteriori, evidenziatisi anche dopo l'apertura degli imballaggi.

Anas si riserva di rifiutare le Forniture i cui imballi siano danneggiati.

2.6.2 Non conformità – Difetti

In caso di non conformità della Fornitura alle prescrizioni di Anas o di danneggiamento della stessa immediatamente rilevabili, Anas potrà rifiutare i prodotti non conformi o danneggiati, e il Contratto/l'Accordo Quadro s'intenderà in tutto o in parte ineseguito, con l'obbligo dell'Appaltatore/del Fornitore di effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione dei prodotti rifiutati. L'Appaltatore/Il Fornitore dovrà effettuare la sostituzione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine perentorio assegnatogli. La richiesta di sostituzione sarà effettuata da Anas, con comunicazione scritta, contenente la descrizione dei difetti, delle difformità e/o dei danni riscontrati.

Si conviene espressamente che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1495 del codice civile, eventuali vizi e/o mancanza di qualità non apparenti, rilevati durante il normale uso, potranno essere denunciati all'Appaltatore/al Fornitore mediante comunicazione scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla scoperta. Anas, a propria discrezione, potrà richiedere all'Appaltatore/al Fornitore di sostituire o riparare il prodotto difettoso. Tutte le spese di riparazione o sostituzione restano a totale carico dell'Appaltatore/del Fornitore.

Anas potrà effettuare in qualunque momento tutte le verifiche che riterrà necessarie e/o opportune sui prodotti ricevuti ovvero su campioni degli stessi, al fine di accertare che i requisiti e gli standard qualitativi dei medesimi corrispondano a quelli richiesti nel contratto/accordo quadro, ovvero che i relativi valori siano compresi nell'intervallo di tolleranza ammesso.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, risulti che i prodotti forniti siano di qualità inferiore rispetto a quella attesa, ovvero presentino caratteristiche non conformi a quelle pattuite, Anas, a propria esclusiva discrezione, potrà accettare la Fornitura, richiedendo, ai sensi dell'articolo 1492 del codice civile, un'equa riduzione di prezzo, commisurata allo scostamento dei valori accertati rispetto a quelli stabiliti nel contratto/accordo quadro, ovvero rifiutarla, salvo il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1494 del codice civile.

2.6.3 Prove e test per il Servizio di installazione

L'Appaltatore/Il Fornitore, dopo aver completato l'installazione provvederà, sotto la propria esclusiva responsabilità, all'approntamento ed esecuzione delle prove test; a tale riguardo si rimanda alla Specifica Tecnica per eventuali maggiori specificazioni.

Con particolare riferimento allo sviluppo del *software*, Anas intende porre in atto, in forma sempre più ampia e stringente, tecniche di *Application Security Testing* (AST) durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo del *software*. In questa ottica Anas potrà direttamente utilizzare, o richiedere all'Appaltatore/al Fornitore di utilizzare, specifici *software* di controllo finalizzati a valutare la rispondenza del *software* sviluppato dall'Appaltatore/dal Fornitore ai requisiti di sicurezza applicativa indicati in Specifica Tecnica o nella documentazione aggiuntiva.

2.6.4 Assistenza post-vendita delle Forniture

Successivamente alla scadenza del Periodo di Garanzia, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione, nei termini e alle condizioni definite nel contratto/nell'accordo quadro, la sua organizzazione tecnico-commerciale di assistenza post-vendita, garantendo a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'intervento su segnalazione, a seguito di disservizio per un periodo di 2 (due) anni dalla scadenza del Periodo di Garanzia, salvo diversa indicazione prevista nel Contratto/nell'Accordo Quadro, nonché la riparazione della Fornitura presso i siti Anas e/o presso le proprie officine;
- la consulenza nell'ambito dell'attività di diagnosi dei guasti.

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare ad Anas, con congruo anticipo, ogni eventuale interruzione nella produzione della Fornitura. In particolare, è richiesto un preavviso di un anno se il prodotto può essere sostituito con altro compatibile, di due anni nel caso in cui non sia possibile tale sostituzione.

2.7 Verifica di conformità - Presa in carico del Servizio/Preso in consegna della Fornitura

Il Servizio/La Fornitura si intende accettato/a e preso/a in carico/consegna da Anas solo dopo il positivo superamento della verifica di conformità al Termine di Ultimazione (TU), avente ad oggetto la rispondenza del Servizio/della Fornitura alle Specifiche Tecniche, e, più in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto/nell'Accordo Quadro e i suoi allegati, ferme restando le garanzie dell'Appaltatore/del Fornitore.

[In caso di Fornitura] Pertanto, dal suddetto termine avviene il passaggio di proprietà con inizio della decorrenza del periodo di garanzia, come definito nel successivo articolo 4.3.1 nonché il trasferimento a carico di Anas del rischio per il perimento o danneggiamento della Fornitura.

2.8 Archiviazione elaborati

[ove applicabile] L'Appaltatore/Il Fornitore si impegna ad attivare e mantenere in funzione presso le proprie sedi, per tutto il periodo di esecuzione del contratto/dell'accordo quadro, un sistema organizzato di raccolta e archiviazione di tutta la documentazione tecnica (elaborati di progetto, documentazione certificativa, etc.) inerente il Servizio/la Fornitura (di seguito "Archivio"), in modo da agevolare l'individuazione dei documenti in relazione alle parti di Fornitura e alle attività cui si riferiscono. L'Appaltatore/Il Fornitore assicura a Anas il libero accesso all'Archivio in ogni momento. In mancanza di diverse disposizioni nelle Specifiche Tecniche, la documentazione di interesse di Anas, conservata nell'Archivio dell'Appaltatore/del Fornitore, dovrà essere consegnata a Anas stessa alla data in cui cade il Termine di Ultimazione. In particolare, l'Appaltatore/il Fornitore dovrà consegnare a Anas, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, la documentazione di seguito riportata:

- elaborati emessi in edizione "come costruito";
- documentazione certificativa;
- manuali di manutenzione e di esercizio.

2.8.1 Uso del sistema "Project Document Management"

Anas si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore/al Fornitore l'utilizzo del proprio sistema "Project Document Management" (PDM), in forma gratuita durante il periodo di validità del contratto/accordo quadro, ai fini della consegna dei *deliverable* documentali (documenti nel seguito) prodotti nell'ambito dei servizi previsti nel Contratto/nell'Accordo Quadro.

Anas potrà effettuare la suddetta richiesta in ogni momento del periodo di validità del contratto/dell'accordo quadro mediante una "Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la consegna dei documenti".

A far data dalla suddetta richiesta:

- a) per la consegna dei documenti l'uso del sistema PDM diventerà, per l'Appaltatore/il fornitore, un obbligo contrattuale applicabile a tutti i documenti prodotti da quel momento in poi;
- b) l'Appaltatore/il Fornitore non dovrà più consegnare i documenti in forma cartacea; pertanto, una modalità differente rispetto a quella prescritta al precedente punto (es. l'invio del documento mediante e-mail o in forma cartacea, ecc.) non sarà considerata una consegna effettuata con le implicazioni che ciò potrà comportare.

Operativamente, l'Appaltatore/il Fornitore dovrà alimentare il Sistema PDM di Anas inserendo le informazioni necessarie ad identificare i documenti oggetto di consegna e caricando i relativi documenti; Anas fornirà le indicazioni operative di dettaglio per lo svolgimento di tale attività coerentemente con la *"Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la consegna dei documenti"*.

2.9 Sorveglianza

Anas ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei tempi indicati nei piani di test e controllo, tramite personale della Rappresentanza di Anas, la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore/del Fornitore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da Anas stessa nel corso dell'espletamento del Servizio/della Fornitura, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore/del Fornitore medesimo di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto/dell'Accordo Quadro.

I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di Anas, anche in assenza di obiezioni da parte dello stesso, non liberano l'Appaltatore/il Fornitore dagli obblighi e responsabilità inerenti il corretto espletamento del Contratto/dell'Accordo Quadro e la conformità del servizio/della fornitura alle clausole contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o regolamentari vigenti.

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall'Appaltatore/dal Fornitore a giustificazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dell'Appaltatore/del Fornitore, adducendo gli stessi quali causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, ivi inclusa l'utilizzazione dei mezzi d'opera, dei macchinari e dei materiali.

2.10 Compiti della rappresentanza di Anas

La rappresentanza di Anas per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto/dell'Accordo Quadro è esercitata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) e dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC).

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) ha il compito di controllare, in proprio o tramite i componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore/del Fornitore di tutte le disposizioni contenute nel Contratto/nell'Accordo

Quadro stesso e nel presente Capitolato, nonché di quelle comunque emanate da Anas nel corso dell'esecuzione/erogazione del Servizio/delle prestazioni/della Fornitura.

Allo stesso Direttore di Esecuzione del Contatto (DEC) ed al Responsabile Unico del Progetto (RUP) di Anas dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti il Servizio/la Fornitura.

2.11 Rappresentanza dell'Appaltatore/del Fornitore

Al "Responsabile del Contratto", come definito all'art. 1.5 del presente Capitolato competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio/della fornitura.

Il Responsabile del Contratto ed il suo sostituto devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.

L'Appaltatore/Il Fornitore non può proporre il Responsabile del Contratto od il suo sostituto se non previo gradimento di Anas e deve provvedere immediatamente e senza oneri per Anas alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove Anas gli comunichi il venir meno del gradimento. Si conviene, altresì, che il rappresentante dell'Appaltatore/del Fornitore, o il suo sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle attività oggetto del servizio/della fornitura in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto della loro assenza.

2.12 Svolgimento delle attività

Nulla sarà dovuto all'Appaltatore/al Fornitore per eventuali interferenze dovute alla contemporanea esecuzione di attività ad opera di altri appaltatori e/o di Anas stessa.

L'Appaltatore/Il Fornitore è tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i locali e tutti i mezzi e strumenti di proprietà di Anas, comunque interessati dal servizio/dalla fornitura, e a provvedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazioni, ripristini e indennizzi.

In particolare, in caso di danneggiamento, l'Appaltatore/il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione ad Anas e dovrà prontamente provvedere, a propria cura e spese, alla riparazione ed al ripristino delle parti danneggiate sulla base delle indicazioni di Anas e previo accertamento dei danni e specifico benessere da parte di Anas stessa.

Anas si riserva in ogni caso la facoltà di accettare le riparazioni o ripristini subordinatamente al buon esito dei controlli, delle prove e degli eventuali test, per l'esecuzione dei quali l'Appaltatore/il Fornitore medesimo dovrà fornire tutta la necessaria assistenza.

2.13 Sicurezza

2.13.0 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il RUP compie, su delega della Stazione Appaltante, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, Anas, qualora i luoghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilità e sempre che sussistano interferenze tra attività connesse all'esecuzione del Contratto/dell'Accordo Quadro, elabora il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Fatte salve diverse previsioni normative, il DUVRI sarà aggiornato da Anas in caso di subappalti o forniture con posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del Contratto/dell'Accordo Quadro.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo dell'Appaltatore/del Fornitore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ove applicabile, l'Appaltatore/il Fornitore è obbligato ad osservare quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al Contratto/all'Accordo Quadro.

L'Appaltatore/Il Fornitore, prima di procedere all'esecuzione dell'appalto, sulla base della propria esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, potrà proporre ulteriori modifiche e/o integrazioni al PSC o al DUVRI, ove presenti. Tali proposte di integrazione, una volta valutate da Anas, potranno essere inserite nel PSC o nel DUVRI definitivo che verrà allegato al Contratto d'appalto/Accordo Quadro e considerato alla stregua delle specifiche tecniche.

Il PSC o il DUVRI definitivo e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti ed inviati a Anas dal datore di lavoro dell'Appaltatore/del Fornitore, dall'impresa affidataria in caso di Consorzio o RTC (Raggruppamento temporaneo consorzi).

L'Appaltatore/il Fornitore si obbliga, ai fini della verifica dell'idoneità Tecnico professionale, a trasmettere ad Anas la documentazione di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., e a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L'Appaltatore/Il Fornitore si impegna ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Prima dell'inizio delle attività l'Appaltatore/il Fornitore, e comunque tutte le imprese esecutrici delle prestazioni in caso di RTC o Consorzio, incluse le ausiliarie, devono presentare una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Laddove è previsto il PSC, prima dell'inizio delle prestazioni Anas comunica alle ditte incaricate delle stesse il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

L'Appaltatore, ove previsto per legge, prima dell'inizio delle prestazioni, deve:

- a) consegnare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), sottoscritto per accettazione, unitamente al Piano Operativo di Sicurezza (POS), predisposto dallo stesso Appaltatore/Fornitore e complementare al PSC; l'Appaltatore/il Fornitore deve inserire all'interno del POS, l'elenco nominativo dei referenti per la sicurezza, nonché dei preposti, con i rispettivi ruoli;
- b) consegnare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) apposita dichiarazione in cui si evinca il nominativo del soggetto preposto alla funzione di Responsabile della Gestione dell'Emergenza in cantiere e del suo sostituto e la loro dichiarazione di conoscenza dei compiti che sono chiamati a svolgere. Il responsabile ed il suo sostituto dovranno esibire l'attestato di frequenza ad un adeguato corso di formazione per addetti antincendio come previsto dalla normativa di settore vigente;
- c) inviare a Anas la vigente Visura camerale attestante l'iscrizione presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

Anas si riserva la facoltà di verificare in ogni momento il preciso e puntuale adempimento, da parte dell'Appaltatore/del Fornitore, di tutte le obbligazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. Resta, in ogni caso, inteso che in nessun modo tali verifiche sollevano l'Appaltatore dalla piena e completa responsabilità che gli compete.

Il personale dell'Appaltatore/del Fornitore sarà tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di impianti e, in particolare, le disposizioni sull'accesso e la mobilità all'interno degli immobili di Anas. Lo stesso sarà inoltre dotato, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., di una tessera di riconoscimento, da esibire durante l'esecuzione delle prestazioni, corredata di fotografia, contenente l'indicazione del datore di lavoro, le generalità del lavoratore, il relativo numero di matricola, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche l'indicazione della Stazione Appaltante.

Tutti i rappresentanti delle imprese esecutrici e i singoli lavoratori autonomi che operano eventualmente nell'appalto, dovranno necessariamente partecipare a tutte le riunioni di cooperazione e coordinamento indetta dal CSE. La prima di tali riunioni avrà lo scopo di definire:

- la programmazione delle attività;
- eventuale integrazione dei POS e del PSC proposte dall'Appaltatore/dal Fornitore al fine di migliorare la sicurezza;
- le modalità organizzative e le procedure operative stabilite ai fini del coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi;
- l'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del sito.

In caso di subappalto, il datore di lavoro dell'Appaltatore/del Fornitore verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, e trasmette ad Anas una dichiarazione in cui attesta di aver verificato l'idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera a) e b), del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Nel caso di subappalto a Consorzi la verifica sarà limitata alle sole imprese consorziate esecutrici del subappalto, mentre nel caso di RTC la verifica verrà effettuata su tutte le imprese associate esecutrici del subappalto.

Laddove è previsto il PSC, il subappaltatore dovrà comunicare a Anas, il nominativo del proprio responsabile della sicurezza in cantiere che avrà il compito di tenere i rapporti con il CSE.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori, Anas ha facoltà di risolvere il Contratto di Appalto/l'Accordo Quadro come previsto nello specifico punto.

2.13.1 Regole comportamentali per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi di Anas

L'accesso da parte di personale dell'Appaltatore/del Fornitore e del subappaltatore alla rete ed ai sistemi di Anas nonché l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi aziendali (computer, reti, *software* di sistema ed applicativo, servizi di comunicazione, etc.), sono ammessi esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto/dell'Accordo Quadro e sono sempre vincolati al rispetto delle regole di uso "sicuro" stabilite da Anas, tra cui le seguenti regole comportamentali:

- a) l'accesso deve essere attuato nel rispetto dell'ambito assegnato e limitatamente alle componenti tecnologiche, ai trattamenti ed alle informazioni strumentali all'espletamento dell'attività oggetto del Contratto/dell'Accordo Quadro;

- b) le credenziali per l'accesso ai sistemi sono strettamente personali, non devono essere cedute ad altri e devono essere gestite e protette secondo le prescrizioni di Anas, comunicate al momento della loro consegna;
- c) l'eventuale casella di posta elettronica fornita da Anas sul *server* aziendale, se prevista per l'espletamento delle attività del Contratto/dell'Accordo Quadro, non deve essere utilizzata né nei confronti di interlocutori estranei alle attività oggetto del Contratto/dell'Accordo Quadro, né per attività estranee al Contratto/dell'Accordo Quadro (messaggi personali, "catene di S. Antonio", etc.);
- d) in questi casi in cui sia prevista la classificazione dei documenti, gli eventuali messaggi *e-mail* contenenti dati che Anas classifica ad uso "ristretto", ammessi se finalizzati all'espletamento delle attività oggetto del Contratto/dell'Accordo Quadro, possono essere scambiati solo se protetti per mezzo di adeguati strumenti di crittografia.

2.13.2 Monitoraggio per la sicurezza e conseguenze di una violazione delle regole

Per garantire la protezione dei propri sistemi, applicazioni e servizi, Anas attua un monitoraggio continuo della sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti.

In presenza di violazioni alle regole comportamentali, Anas si riserva il diritto di revocare, anche con effetto immediato, l'autorizzazione di accesso ai propri sistemi informativi/informatici per l'Appaltatore/il Fornitore ed il suo personale.

Anas inoltre segnalerà alla competente Autorità Giudiziaria le violazioni costituenti un'ipotesi di reato.

2.13.3 Accettazione delle clausole per l'accesso ai sistemi al fine della sicurezza delle informazioni di Anas

Per poter essere autorizzato al trattamento delle informazioni di Anas e/o all'accesso ai sistemi ed all'utilizzo dei servizi e delle applicazioni di Anas facenti parte dell'ambito delle attività del Contratto/dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore/il Fornitore deve fornire ad Anas:

- a) ai fini del perfezionamento del Contratto/Accordo quadro, la dichiarazione che attesti la conformità del proprio modello di sicurezza in linea con i principali standard di sicurezza e *best practice* di settore (a titolo esemplificativo e non esaustivo ISO/IEC 27001, NIST, *Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection*), assicurando che le misure adottate possano prevenire e rispondere adeguatamente alle minacce informatiche;
- b) al momento della destinazione del proprio personale sulle attività, la dichiarazione sottoscritta di avvenuta formazione/informazione, per il proprio personale individuato e destinato ad operare nelle attività del Contratto/Accordo quadro, sulle

- norme per la sicurezza delle informazioni applicabili al Contratto/Accordo quadro stesso (impegni, regole comportamentali, tracciabilità e conseguenze);
- c) al momento dell'autorizzazione all'accesso per il personale dell'Appaltatore/del Fornitore, la dichiarazione di presa visione ed accettazione delle norme per la sicurezza delle informazioni, sottoscritta dal personale individuato.

In assenza di tali adempimenti, non sarà possibile dare seguito all'autorizzazione di accesso ai sistemi ed alle relative aree tecnologiche e Anas si riserverà di risolvere il contratto d'appalto ai sensi del punto specifico.

2.14 Personale addetto alla prestazione

2.14.0 Generalità

L'Appaltatore/Il Fornitore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Contratto con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed obblighi derivatigli dal Contratto/Accordo Quadro. In particolare, l'Appaltatore/il Fornitore deve servirsi di tutta la mano d'opera comune, qualificata e specializzata occorrente per l'esecuzione delle prestazioni appaltate nei termini previsti dal Contratto/Accordo Quadro.

I lavoratori impiegati nell'espletamento/erogazione del servizio/delle prestazioni/della fornitura – assunti a tempo determinato o indeterminato dall'Appaltatore/dal Fornitore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro subordinato ovvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina di settore - saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata presso locali Anas, all'esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Appaltatore/del Fornitore, il quale risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento/nell'erogazione del servizio/della fornitura, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione a ciò l'Appaltatore/il Fornitore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa ai sensi del precedente art. 1.11 e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare Anas da ogni e qualsivoglia azione risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della predetta Stazione Appaltante.

A seguito di esplicita richiesta di Anas, l'Appaltatore/il Fornitore dovrà comprovare la corresponsione ai dipendenti impiegati nell'appalto dei trattamenti retributivi loro dovuti, inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essa relativa.

L'Appaltatore/Il Fornitore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi.

L'Appaltatore/Il Fornitore è tenuto ad impiegare personale di gradimento di Anas ed è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti

e senza oneri per Anas - di quel personale per il quale Anas avanzasse apposita richiesta. Tali aspetti sono regolamentati nella Specifica Tecnica.

Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'Appaltatore/il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'Appaltatore/Il Fornitore si impegna altresì alla sostituzione preventiva del personale assente per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi nell'espletamento/erogazione del servizio/della fornitura.

Prima dell'inizio delle prestazioni, l'Appaltatore/il Fornitore dovrà consegnare a Anas l'elenco del personale - proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito o presso locali Anas - corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro ("LUL") dei datori di lavoro.

L'Appaltatore/Il Fornitore garantisce altresì di astenersi dall'utilizzo di lavoro minorile, manodopera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.

L'Appaltatore/Il Fornitore è ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale impiegato nello svolgimento/nell'erogazione del servizio/della fornitura.

L'Appaltatore/Il Fornitore è tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi, adeguati alle caratteristiche dell'attività da svolgere e muniti di scritta di identificazione (da concordare con Anas) che rendano evidente il nome dell'Impresa di appartenenza.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. In particolare, è tenuto all'assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione.

Al personale in parola è fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le apparecchiature Anas (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.), che esulano dall'espletamento/erogazione del servizio/della fornitura.

L'Appaltatore/Il Fornitore s'impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non osserva una condotta irreprensibile.

2.14.1 Clausola sociale

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, in caso di cambio di gestione, l'Appaltatore/il Fornitore ha l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio/nell'erogazione della fornitura, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.

2.14.2 Trattamento economico del personale

L'Appaltatore/Il Fornitore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per l'espletamento delle prestazioni, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del codice civile vigenti nel periodo di tempo nonché ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 41 comma 13 del Codice nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. L'Appaltatore/Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'assolvimento degli obblighi predetti.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto.

2.14.3 Tutela del personale e relative provvidenze

L'Appaltatore/Il Fornitore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto/Accordo Quadro. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2.14.4 Prova degli adempimenti

L'Appaltatore/Il Fornitore, ove Anas lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richiesta da parte di Anas non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

2.14.5 Personale dei Subappaltatori

L'Appaltatore/Il Fornitore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente documento, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

2.14.6 Sede e Orario di lavoro

Tutte le attività oggetto del Contratto/Accordo Quadro, salvo diversi accordi tra le Parti, dovranno essere erogate presso le sedi di ANAS.

ANAS si riserva tuttavia la facoltà di richiedere l'esecuzione di taluni/e specifici/specifiche servizi/forniture, o quota parte di essi/esse, presso proprie sedi italiane; in quest'ultimo caso saranno riconosciuti gli importi di trasferta contrattualmente previsti.

Le attività oggetto del Contratto/Accordo quadro verranno normalmente eseguite nelle 5 (cinque) giornate feriali settimanali durante il normale orario di lavoro giornaliero del personale Anas.

Gli specialisti predisposti dall'Appaltatore/dal Fornitore per l'erogazione di tutti/e i/le servizi/forniture oggetto del Contratto/Accordo Quadro dovranno operare, salvo diversi accordi tra le Parti, presso una delle sedi ANAS, secondo il seguente orario lavorativo giornaliero:

- ✓ 09,00 – 13,30
- ✓ 14,30 - 18,00

tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, con esclusione dei periodi di "chiusura aziendale" osservata da tutte le sedi di ANAS.

Eventuali attività che, per ragioni di erogazione del servizio/della fornitura, dovessero essere eseguite in giornate festive, di sabato o comunque al di fuori del suddetto orario di lavoro, verranno preventivamente concordate e non daranno luogo, per l'Appaltatore/il Fornitore, a maggiorazioni o compensi di sorta, fatto salvo quanto diversamente previsto e regolato dal contratto.

Qualora, per proprie particolari esigenze, l'Appaltatore/il Fornitore intendesse effettuare le attività nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovrà farne richiesta con congruo anticipo a Anas.

Anas si riserva - a suo insindacabile giudizio - la facoltà di accordare o meno l'esecuzione delle attività nell'orario di lavoro richiesto.

Le prestazioni oggetto del Contratto/Accordo Quadro si intendono fornite senza alcun onere di trasferta se richieste nelle sedi ANAS di Roma, anche se lo specialista incaricato del servizio risiede in altra località: in tal caso, infatti, l'onere di trasferta è a carico dell'Appaltatore.

Le prestazioni oggetto del Contratto/Accordo Quadro si intendono fornite senza alcun onere di trasferta se relative alle attività di sopralluogo, verifica, test e configurazione afferenti ai servizi in perimetro.

Sono tassativamente esclusi rimborsi a piè di lista.

2.15 Soggezioni particolari

L'Appaltatore/Il Fornitore non ha diritto a compensi di sorta in ragione di soggezioni che possano essergli comunque causate, anche all'interno eventualmente dei cantieri, dall'uso e dall'esercizio normale dei beni, installazioni e servizi, di Anas o di terzi, nonché da servitù

a favore di Anas o di terzi e ciò in particolare per quanto riguarda la presenza e la manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d'acqua, condotti.

2.16 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività di Anas

L'Appaltatore/Il Fornitore è tenuto a svolgere la propria prestazione senza arrecare molestia e comunque in modo da non ostacolare l'attività svolta direttamente da Anas e da altri Appaltatori o Fornitori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro, per il buon andamento dell'insieme di tutte le prestazioni.

In ogni modo, l'Appaltatore/il Fornitore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti Appaltatori e Fornitori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutte le prestazioni e senza che tale circostanza possa costituire causa giustificatrice della richiesta di maggiori oneri e/o compensi da parte dell'Appaltatore/del Fornitore.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, l'Appaltatore/il Fornitore è responsabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare.

I luoghi in cui si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto/Accordo Quadro, devono essere mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dall'Appaltatore/dal Fornitore durante tutto il periodo di svolgimento delle prestazioni medesime.

2.17 Sospensione discrezionale del singolo servizio/della singola fornitura

Qualora l'esecuzione del contratto/accordo quadro sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell'art. 121, comma 1, del Codice, il DEC ha il diritto di disporre, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante PEC, o, in alternativa, previo accordo tra le parti, tramite la messaggistica presente nella piattaforma digitale utilizzata, la sospensione dell'esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate:

- 1) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
- 2) le prestazioni già effettuate;
- 3) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto/accordo quadro senza che siano richiesti ulteriori oneri;
- 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore/dal Fornitore.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Si conviene che eventuali sospensioni delle prestazioni, disposte da Anas, non danno luogo al riconoscimento di alcun compenso a favore dell'Appaltatore/del Fornitore. Anas riconoscerà invece lo slittamento del programma di pari giorni.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione/erogazione dei servizi/delle forniture stessi/e, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto/accordo quadro senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'Appaltatore/il Fornitore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore/al Fornitore negli altri casi.

Qualora l'Appaltatore/il Fornitore non dia corso alla esecuzione delle misure correttive e agli interventi necessari anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza della prestazione/fornitura, Anas – ove possibile - ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi ed ha facoltà di risolvere in danno il contratto.

In nessun caso, neanche nell'ipotesi di contestazioni o in pendenza di giudizio, l'Appaltatore/il Fornitore può sospendere di sua iniziativa l'esecuzione/erogazione dei servizi/delle forniture.

In caso di arbitraria sospensione anche di un solo servizio/una sola fornitura da parte dell'Appaltatore/del Fornitore, oltre all'eventuale applicazione delle penali, ANAS provvederà contestualmente a trattenere l'importo previsto nei documenti contrattuali per ogni giornata o frazione di giornata corrispondenti al periodo di arbitraria sospensione.

Ove lo ritenga opportuno, ANAS potrà procedere all'esecuzione in danno dei servizi sospesi/delle forniture sospese, addebitando all'Appaltatore/al Fornitore la spesa eccedente gli importi trattenuti, salva ogni altra ragione od azione.

La sospensione non autorizzata delle attività costituisce, in ogni caso, valido motivo di risoluzione del contratto/accordo quadro. Più precisamente, qualora l'arbitraria sospensione del servizio/della fornitura dovesse protrarsi per un periodo superiore a quello previsto nei documenti contrattuali, ANAS ha piena facoltà di ritenere il contratto/l'accordo quadro risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

3. PREZZI CONTRATTUALI

3.0 Condizioni ambientali

Con la firma del Contratto/Accordo Quadro, l'Appaltatore/il Fornitore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee nonché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto/Accordo quadro e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguito/a il servizio/la fornitura, nonché, tra l'altro, delle condizioni ambientali e sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, della distanza dei luoghi di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera e di ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione delle prestazioni appaltate.

3.1 Remuneratività dei prezzi contrattuali

Le prestazioni/Le forniture comunque necessarie per l'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro, ivi comprese le eventuali modifiche e aggiunte di cui all'art. 1.16 sono remunerati in base ai prezzi stabiliti nel Contratto/Accordo quadro e agli eventuali nuovi prezzi, di cui al successivo art. 3.3.

I prezzi dei servizi/delle forniture si riferiscono al Servizio reso/alle sole forniture, interamente finito/e, completo/e in ogni sua/loro parte anche accessoria, ed eseguito/e, a perfetta regola d'arte, in esatta rispondenza allo scopo a cui è/sono destinato/e.

Pertanto, i prezzi dei servizi/delle forniture coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto/Accordo quadro, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di Anas, ed inoltre tutti quelli che, anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle relative prestazioni.

Con la firma del Contratto/Accordo quadro, l'Appaltatore/il Fornitore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali che coprono quindi nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore/del Fornitore, oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento delle prestazioni oggetto del Contratto/Accordo quadro, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini in esso previsti.

Con la firma del Contratto/Accordo quadro l'Appaltatore/il Fornitore riconosce inoltre di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del servizio/della fornitura nei termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potrà essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.

Pertanto, l'Appaltatore/il Fornitore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alle prestazioni tengono conto degli oneri previsti nel Contratto/Accordo quadro in relazione alle prestazioni medesime, in particolare di:

1. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali;
2. tutta la documentazione richiesta all'Appaltatore/al Fornitore nei documenti tecnici;
3. apprestamento delle eventuali attrezzature per l'esecuzione del Servizio;
4. altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico dell'Appaltatore/del Fornitore;
5. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per l'ottenimento dei permessi, nulla-osta, licenze e certificati occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni (ad es. permessi di lavoro rilasciati da tutti gli enti interessati, etc.) come meglio precisato nelle Specifiche Tecniche e l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti e/o Autorità competenti per il territorio e l'ambiente;
6. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni;
7. tutti gli eventuali oneri derivanti dal dover provvedere - ai fini dello smaltimento, quale produttore dei rifiuti prodotti nel corso delle prestazioni - alla gestione dei rifiuti stessi conformemente alle vigenti normative;
8. *[In caso di forniture]* certificazione di prodotto;
9. *[in caso di forniture]* esecuzione delle prove e collaudi in fabbrica;
10. *[in caso di forniture]* imballaggio dei prodotti secondo le modalità precisate nella documentazione tecnica;
11. *[in caso di forniture]* trasporto dalle officine del Fornitore a destino, scarico compreso, se non diversamente previsto in contratto/accordo quadro;
12. *[in caso di forniture]* oneri per sdoganamento delle merci. Si evidenzia che tutte le operazioni di sdoganamento ed i relativi costi nonché il pagamento di eventuali dazi, saranno eseguiti a cura e spese del Fornitore extracomunitario (avvalendosi generalmente dello spedizioniere), ad esclusione dell'IVA dovuta che sarà sempre a carico di Anas. A tal proposito lo spedizioniere, oltre ad indicare la pertinente voce doganale nelle citate operazioni di sdoganamento, dovrà contattare per la suddetta

anticipazione dell'IVA, la Direzione competente/Strutture Territoriali interessate di Anas e dovrà successivamente provvedere alla consegna in sito delle forniture suddette, dietro indicazioni in merito del Fornitore;

13. *[in caso di forniture]* esecuzione delle attivazioni e collaudo in sito;

14. *[in caso di forniture]* altri oneri previsti nel contratto/accordo quadro per eventuali altre forniture accessorie a carico del Fornitore.

Nel caso di esecuzione di prestazioni ICT, i prezzi sono altresì comprensivi di:

- a) esecuzione delle eventuali prove/attivazioni e test;
- b) altri oneri previsti nel Contratto/Accordo Quadro per eventuali altre prestazioni accessorie a carico dell'Appaltatore;
- c) dell'installazione e configurazione del Servizio;
- d) ulteriori oneri eventualmente previsti dal Contratto di appalto/Accordo Quadro.

3.2 Revisione prezzi

Si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice e si rinvia per il dettaglio alla documentazione di gara.

3.3 Nuovi prezzi

Le ulteriori prestazioni/forniture che si rendessero necessarie nel periodo di validità del Contratto/Accordo Quadro dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da Anas mediante specifiche varianti al Contratto/Accordo quadro, nelle quali verranno stabiliti i nuovi elementi di costo da inserire, le eventuali estensioni di quantità ed i relativi nuovi prezzi.

Tali nuovi prezzi sono determinati tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per analogia, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, ovvero, quando ciò non sia possibile, totalmente o parzialmente, mediante nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, in contraddittorio con l'Appaltatore/il Fornitore. Anche in caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi, l'Appaltatore/il Fornitore è tenuto a dare corso all'esecuzione delle prestazioni/forniture oggetto dei nuovi prezzi.

In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da Anas, salvo il diritto dell'Appaltatore/del Fornitore di iscrivere, nei termini e con le modalità del successivo art. 4.5, specifiche riserve.

Laddove non vengano iscritte riserve, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

3.4 Anticipazione

Su richiesta dell'Appaltatore/del Fornitore, in applicazione della normativa vigente (ex art. 125, comma 1 del Codice), la Stazione Appaltante eroga all'Appaltatore, entro quindici

giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal RUP, anche in caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura massima pari alla percentuale prevista dalla norma calcolata sul valore del Contratto di appalto.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del codice i contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14, art.33, ossia: contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento.

La sopraindicata erogazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva tramite rilascio del DURC e alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

La già menzionata garanzia è rilasciata da imprese bancarie, secondo lo schema tipo approvato con decreto Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.).

L'importo di tale garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di Anas.

L'anticipazione sarà recuperata mediante trattenuta su ciascun certificato di pagamento proporzionalmente al numero di SAL previsti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione della prestazione non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili, in tal caso la quota di anticipazione non ancora recuperata sui SAL è restituita integralmente e su tale somma sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

4. CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI/FORNITURE

4.0 Responsabilità e danni

La responsabilità dell'Appaltatore/del Fornitore durante lo svolgimento dell'appalto, e fino al termine del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni arrecati a persone e cose di Anas e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all'appalto. Sono compresi nelle responsabilità dell'Appaltatore/del Fornitore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle diverse fasi di espletamento/erogazione del Servizio/della Fornitura conformemente a quanto previsto dal Contratto/Accordo quadro.

[in caso di forniture] Per le Forniture con prestazioni in sito, il Fornitore è responsabile della corretta esecuzione delle stesse, anche se effettuate da terzi.

L'Appaltatore è altresì responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se effettuata da terzi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti.

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguiti dall'Appaltatore/dal Fornitore in contraddittorio con i danneggiati. L'Appaltatore/Il Fornitore si impegna in ogni caso a far firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facoltà di impegnare l'Appaltatore/il Fornitore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per Anas.

L'Appaltatore/Il Fornitore assume nei confronti di Anas la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto/Accordo quadro, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti. L'Appaltatore/Il Fornitore si impegna, conseguentemente, a tenere Anas indenne e manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro, possano derivare al personale dell'Appaltatore/del Fornitore stesso e/o di Anas, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.

L'Appaltatore/Il Fornitore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose. Ove questi si verificano, l'Appaltatore/il Fornitore dovrà in ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi.

In ogni caso, l'Appaltatore/il Fornitore non può pretendere compensi per danni, se non in caso di forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero derivare a opere e provviste limitatamente ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dell'Appaltatore ovvero dei soggetti dei quali è tenuto a rispondere. In tale evenienza, l'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare ovvero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza di Anas entro il termine di 5 giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'importo da riconoscere a titolo risarcitorio, il DEC, in presenza dell'Appaltatore/del Fornitore, provvede alla redazione di un processo verbale, accertando lo

stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le cause dei danni (precisando l'eventuale causa di forza maggiore), l'eventuale negligenza, con indicazione del responsabile, l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC.

Resta inteso che il risarcimento del danno è limitato alle spese sostenute e documentate per il ripristino delle opere e non potranno superare il corrispondente importo contrattuale, decurtato dell'utile d'impresa e delle spese generali come risultanti dall'offerta.

4.0.1 Penali

In caso di difformità nell'esecuzione/erogazione del servizio/fornitura rispetto ai termini e/o alle condizioni contrattualmente previste, e rispetto a quanto più dettagliatamente previsto nel Contratto/Accordo Quadro, l'Appaltatore/il Fornitore dovrà corrispondere a Anas una somma a titolo di penale nella misura giornaliera indicata nel Contratto/Accordo Quadro.

Il Contratto/Accordo Quadro potrà altresì prevedere termini intermedi il cui mancato rispetto potrà comportare l'applicazione di penali, nella misura giornaliera indicata nel medesimo Contratto/Accordo Quadro, che potranno essere riaccreditate, senza interessi o indennizzi comunque denominati, laddove l'Appaltatore/il Fornitore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando il servizio/la fornitura nel rispetto del termine finale.

E' espressamente fatta salva la risarcibilità dell'ulteriore danno come previsto al primo capoverso del presente articolo, in aggiunta all'importo delle penali precisate nel contratto di appalto/accordo quadro. Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

I relativi importi saranno trattenuti all'atto del pagamento delle fatture in corrispondenza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali siano disattese, ovvero all'atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto all'Appaltatore/al Fornitore in relazione al Contratto/Accordo quadro, ovvero, in mancanza, avvalendosi, in tutto o in parte, della cauzione prestata.

L'importo della penale non potrà in ogni caso eccedere il 10% del valore complessivo del Contratto/Accordo quadro.

In particolare, nel caso di appalti basati su un Accordo Quadro i cui singoli servizi/le cui singole forniture saranno avviati/e mediante contratto applicativo, l'importo applicato a titolo di penale non potrà eccedere il 10% rispetto all'importo del singolo contratto applicativo. In ogni caso gli importi cumulati per penalità non potranno eccedere il 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

Quando l'importo della penale ha raggiunto il limite del 10%, Anas ha la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art. 5.0.

L'applicazione delle penali non esime l'Appaltatore/il Fornitore dall'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto/Accordo Quadro.

4.1 Modalità di fatturazione e pagamento

Il pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio sarà regolato con la presentazione di fatture emesse dall'Appaltatore in base agli stati di avanzamento delle prestazioni (SAP).

Il SAP dovrà essere redatto dall'Appaltatore/dal Fornitore sul modello predisposto da Anas; il SAP di ciascun periodo dovrà essere presentato dall'Appaltatore/dal Fornitore entro il termine previsto nella documentazione contrattuale.

Il SAP sarà approvato integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza di Anas entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte dell'Appaltatore/del Fornitore. Il SAP approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività, in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture corrispondenti. L'Appaltatore/Il Fornitore non potrà emettere fatture per un importo superiore a quello approvato, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all'art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento corrispondente alla struttura organizzativa di Anas responsabile del pagamento (l'Elenco CUU delle Strutture Territoriali e Centrali di Anas è presente sul sito istituzionale della società), come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica.

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell'Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito www.fatturapa.gov.it.

La fattura elettronica dovrà essere compilata secondo le "Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA" pubblicate sul sito istituzionale di "ANAS S.p.A.", www.stradeanas.it, alla voce "Fatturazione Elettronica"; più specificatamente dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG relativo al lotto/gara di interesse, il numero dell'ordine di acquisto, la specifica causale.

La fatturazione sarà effettuata secondo le modalità generali di seguito descritte che però potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel Contratto/Accordo Quadro, in relazione alle specificità:

- tutti i servizi *task* chiavi in mano e tutti i servizi *task* saranno fatturati sulla base dello stato di avanzamento;
- i servizi a misura saranno fatturati sulla base delle effettive giornate erogate dalle diverse figure professionali;
- le forniture saranno fatturate sulla base dell'effettivo installato, accettato da Anas con opportuno verbale.

4.2 Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura sul sistema di Interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di conformità.

In caso di contestazione da parte dell'ANAS i pagamenti saranno sospesi sino alla definitiva verifica di conformità del Servizio/della Fornitura e dell'accertamento della regolarità del Servizio/della Fornitura stesso/a.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al medesimo vengono riconosciuti all'Appaltatore/al Fornitore, a partire dal citato termine, gli interessi legali di mora di cui al D.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii..

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., i movimenti finanziari relativi all'attività oggetto del Contratto/Accordo Quadro, devono essere effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando uno o più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., pena la risoluzione del Contratto di appalto/Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Qualsiasi movimento finanziario afferente il Contratto/Accordo Quadro dovrà riportare il relativo codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) su richiesta di Anas nonché, ove previsto dalla legge, il corrispondente codice unico di progetto (CUP).

I pagamenti saranno accreditati utilizzando le coordinate bancarie che l'Appaltatore/il Fornitore comunicherà nelle modalità di cui sopra.

4.3 Cauzioni

All'atto della stipula del Contratto/Accordo Quadro l'Appaltatore/il Fornitore dovrà costituire ai sensi della normativa vigente apposita fidejussione, ed inviare la stessa ad Anas, a garanzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accettazione del Contratto/Accordo Quadro e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno;
- del risarcimento a Anas dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
- di tutte le obbligazioni che fanno capo all'Appaltatore/al Fornitore inerenti il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;

- del risarcimento a Anas delle maggiori somme che questa avesse eventualmente pagato in più durante l'espletamento del Contratto/Accordo Quadro, unitamente a quanto altro dovuto, a qualsiasi titolo, dall'Appaltatore/dal Fornitore a Anas, al momento della chiusura del rapporto contrattuale.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio/della fornitura risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore/del Fornitore, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

In ogni caso l'Appaltatore/il Fornitore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui Anas si sia avvalsa, in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro e, in caso di proroga della durata del contratto di appalto/accordo quadro, a produrre una fideiussione con una nuova durata che tenga conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la violazione di quanto sopra disposto dà diritto a Anas di risolvere in danno il rapporto contrattuale, con conseguente diritto di Anas stessa al risarcimento dei danni.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

4.3.1 Garanzia in caso di Forniture

Il Fornitore garantisce il corretto funzionamento e la buona qualità della Fornitura, nel suo insieme ed in ogni sua parte, nonché la sua idoneità allo scopo cui è destinata.

Il periodo di garanzia decorre dal termine della presa in consegna della fornitura/collaudo ed ha una durata di 12 mesi.

Rispetto alle parti che siano state sostituite, riparate o modificate, o sulle quali eventuali sostituzioni, riparazioni o modifiche abbiano comunque inciso, direttamente o indirettamente, il periodo di garanzia è esteso di ulteriori 12 mesi, a partire dalla data di ultimazione della riparazione, sostituzione o modifica.

Durante il periodo di garanzia, il Fornitore si impegna ad intervenire, entro 48 ore a partire dalla richiesta da parte di Anas, a sua cura e spese ed a porre in essere tutte le azioni necessarie per eliminare i difetti, malfunzionamenti e guasti segnalati, ovvero a fornire di

nuovo in opera - se necessario - e collaudare quelle parti che si presentino difettose per cattiva qualità del materiale o della lavorazione, ovvero per errata progettazione, al fine di ripristinare la funzionalità della Fornitura, conformemente a quanto previsto nelle Specifiche Tecniche.

In caso di mancato intervento nei termini suddetti, Anas ha il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri che Anas sopporterà saranno ad esclusivo carico del Fornitore. In caso di mancato pagamento da parte del Fornitore dei suddetti oneri, Anas provvederà ad escu-tere la cauzione per il corrispondente importo.

4.4 Cessione crediti

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice ed in appli-cazione di quanto disposto dalla Legge n. 52/1991 e ss.mm.ii..

Ai fini dell'opponibilità ad Anas della cessione dei crediti, l'atto di cessione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato alla Sta-zione Appaltante, mediante PEC, o, in alternativa, previo accordo tra le Parti, tramite la mes-saggistica della piattaforma digitale utilizzata, e, per conoscenza, al RUP, indicando espres-samente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

L'atto di cessione dovrà contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, dell'importo e della natura del debito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e l'inop-ponibilità della cessione nei confronti di Anas.

Resta inteso che l'efficacia dell'atto di cessione è subordinata all'approvazione espressa - da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione - di Anas che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per l'oppo-nibilità della cessione medesima nonché l'effettiva regolarità dei pagamenti, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, Anas potrà op-porre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall'applicazione del Contratto.

4.5 Riserve e controversie

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospen-dere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora la esplicazione o quantificazione non sia possibile al momento dell'iscrizione della riserva, l'Appaltatore/il Fornitore dovrà provvedervi, sempre a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dall'iscrizione, scrivendo e formulando le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione il compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'Appaltatore/il Fornitore non firmi il registro di contabilità oppure lo faccia con riserva senza esplicitare nel modo predetto, i fatti ivi registrati si intendono definitivamente accertati e l'Appaltatore/Fornitore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Il DEC espone nel registro le sue eventuali motivate deduzioni.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia stata possibile una precisa e completa contabilizzazione e il DEC abbia conseguentemente registrato in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

La risoluzione delle riserve iscritte nei modi e nei termini sopra indicati avrà luogo secondo le procedure di cui agli artt. 211 e ss. del Codice.

Tutte le controversie con l'Appaltatore/il Fornitore che potranno insorgere in conseguenza dell'appalto delle prestazioni, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice ordinario.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore/il Fornitore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

4.6 Contestazioni

Il DEC deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto/accordo quadro, redigendo, in

contraddittorio con l'Appaltatore/il Fornitore o, in difetto di quest'ultima, in presenza di due testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate.

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell'Appaltatore/del Fornitore, copia del medesimo è trasmessa all'Appaltatore/al Fornitore per la formulazione di eventuali osservazioni, da rendere al DEC nei termini indicati nella documentazione contrattuale. In mancanza di osservazioni entro il predetto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il processo verbale deve essere firmato dall'Appaltatore/dal Fornitore, in persona del Responsabile del Contratto, ovvero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali osservazioni, al RUP.

4.7 Imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio/sulla fornitura saranno a carico dell'Appaltatore/del Fornitore, ad eccezione dell'I.V.A. e di quelle che la legge espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

5. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

5.0 Risoluzione del Contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore/del Fornitore degli obblighi derivanti dall'appalto, il Contratto di appalto, ivi incluso l'Accordo Quadro, può essere risolto da Anas, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 122 del Codice. La risoluzione opera altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile nei casi previsti negli artt. 1.10, 1.13.2, 1.14, 1.17, 2.13.0, 2.13.3, 2.14.2, 2.14.5, 2.17, 4.0.1, 4.2, 4.3 e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile, nonché in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

E' altresì in facoltà di Anas di risolvere il Contratto di appalto/Accordo quadro allorquando si verificano delle modificazioni delle condizioni soggettive dell'Appaltatore/del Fornitore in relazione alle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice.

Nei casi sopra menzionati, Anas si riserva la facoltà di sospendere il servizio, esigendo il rimborso delle somme eventualmente versate e, nel caso di applicazione delle penali, qualora le stesse raggiungano il limite di cui all'art. 4.0 di incamerare l'importo della cauzione rilasciata dall'Appaltatore/dal Fornitore a garanzia degli obblighi contrattuali, fatto salvo, anche in tal caso, il risarcimento del danno.

5.1 Procedimento di Risoluzione del Contratto

Nelle ipotesi indicate al precedente punto 5.0, nonché in tutte quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte della Rappresentanza di Anas, provvederà a contestare all'Appaltatore/al Fornitore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che l'Appaltatore/il Fornitore dovrà fornire alla Rappresentanza di Anas entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

Ove l'Appaltatore/il Fornitore non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio di Anas le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del Contratto/Accordo Quadro.

Anas potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare l'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto/Accordo quadro, spetterà all'Appaltatore/al Fornitore esclusivamente il pagamento delle prestazioni

regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto/Accordo quadro; Anas avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto/Accordo quadro, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'Appaltatore/al Fornitore.

In caso di risoluzione del Contratto/Accordo Quadro per colpa dell'esecutore Anas avrà inoltre diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.

5.2 Recesso dal Contratto

5.2.0 Recesso ordinario

E' facoltà di Anas, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del Servizio/l'erogazione della Fornitura oggetto del Contratto di recedere dallo stesso, ivi incluso l'Accordo Quadro, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 123 e dell'all. II.14 del Codice.

L'Appaltatore/Il Fornitore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art. 123, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare ad Anas i servizi eseguiti/la fornitura richiesta. All'Appaltatore/Al Fornitore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi/delle forniture non ancora eseguito calcolato ai sensi di quanto previsto dall' art. 11, comma 1, dell'all. II.14, del Codice.

Al momento del recesso, la S.A. diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

5.2.1 Recesso per fallimento dell'Appaltatore/del Fornitore

In caso di fallimento dell'Appaltatore/del Fornitore o di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, comma 6 del r.d. n. 247/1942 e ss.mm.ii. ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Contratto di appalto/Accordo Quadro può essere proseguito dall'Appaltatore/dal Fornitore a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita l'A.N.AC.. In difetto di tali condizioni, il Contratto/Accordo Quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 della legge fallimentare.

5.2.2 Recesso per altre procedure concorsuali dell'Appaltatore/del Fornitore

Anas si riserva la facoltà di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso l'Accordo Quadro, secondo le modalità e criteri precisati nel terzo, quarto e quinto capoverso, del precedente articolo 5.1, qualora rilevi che l'Appaltatore/il Fornitore sia sottoposto ad una procedura concorsuale diversa da quelle di cui all'art. 5.2.1.